CITTA' DI CATANZARO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 63 Data 30/04/2020	**OGGETTO:** Modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti "TARI", approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 130 del 30 luglio 2014 e modificato con delibere di Consiglio Comunale n° 62 del 30/03/2017 e n° 17 del 20 febbraio 2018. Approvazione.

L'anno duemilaventi, il giorno trenta, del mese di aprile alle ore 10:00 e successive, nella Sala dell' Amministrazione Provinciale di Catanzaro "Piazza Rossi", in seduta Ordinaria e in Seconda convocazione si è riunito il Consiglio Comunale, risultano presenti:

COGNOME NOME	INCARICO		COGNOME NOME	INCARICO	
ABRAMO SERGIO	SINDACO	X	AMENDOLA ANDREA	CONSIGLIERE	X
ANGOTTI ANTONIO	CONSIGLIERE	X	BATTAGLIA DEMETRIO	CONSIGLIERE	X
BELCARO ANNUNZIATO	CONSIGLIERE	X	BRUTTO TOMMASO	CONSIGLIERE	
CELI FRANCESCA CARLOTTA	CONSIGLIERE	X	CICONTE VINCENZO ANTONIO	CONSIGLIERE	
CONSOLANTE ENRICO	CONSIGLIERE	X	COSTA LORENZO	CONSIGLIERE	
COSTANZO MANUELA	CONSIGLIERE	X	COSTANZO SERGIO	CONSIGLIERE	X
DE SARRO VINCENZO	CONSIGLIERE	X	GALLO ROBERTA	VICE PRESIDENTE	
GIRONDA FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	LEVATO LUIGI	CONSIGLIERE	X
LOSTUMBO ROSARIO	CONSIGLIERE	X	MANCUSO FILIPPO	CONSIGLIERE	X
MANCUSO ROSARIO	CONSIGLIERE	X	MERANTE GIOVANNI	CONSIGLIERE	
MIRARCHI ANTONIO	CONSIGLIERE	X	MOTTOLA DI AMATO MAURIZIO	CONSIGLIERE	X
PISANO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	POLIMENI MARCO	PRESIDENTE	X
PRATICO AGAZIO	CONSIGLIERE	X	PROCOPI GIULIA	CONSIGLIERE	X
RENDA GIULIANO	CONSIGLIERE	X	RICCIO EUGENIO	CONSIGLIERE	X
ROTUNDO CRISTINA	CONSIGLIERE		SESTITO RAFFAELA	CONSIGLIERE	X
TALARICO FABIO	CONSIGLIERE	X	TRIFFILETTI ANTONIO	CONSIGLIERE	
URSINO ANTONIO	CONSIGLIERE	X			

PRESENTI N° 26 **ASSENTI N° 7**

Presiede il Presidente Marco Polimeni.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000) il/la Dott.ssa Vincenzina Sica in qualità di Segretario Generale.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti "TARI", approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 130 del 30 luglio 2014 e modificato con delibere di Consiglio Comunale n° 62 del 30/03/2017 e n° 17 del 20 febbraio 2018. Approvazione.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta del Dirigente del SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI ad oggetto **Modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti "TARI", approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 130 del 30 luglio 2014 e modificato con delibere di Consiglio Comunale n° 62 del 30/03/2017 e n° 17 del 20 febbraio 2018. Approvazione.** che di seguito si riporta :

VISTA la legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (legge di Stabilità 2014) che all'art. 1, comma 639 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: « *A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)…* »;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158 avente ad oggetto Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, richiamato dall'art. 1, comma 651 della Legge n° 147/2013, con il quale stabilisce che il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati nel suddetto regolamento;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:« *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:«*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.*»;

VISTO l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:«*In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i* ***regolamenti della TARI*** *e della tariffa corrispettiva entro il* ***30 aprile****. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.* »

VISTO l'art. 107, comma 4 del D.L. n° 18/20210 ("Decreto Cura Italia") che stabilisce: " Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e' differito al **30 giugno 2020.**";

PRESO ATTO che ad oggi, a differenza di quanto avvenuto per il differimento del termine per l'approvazione delle tariffe Tari, non è stata prevista normativamente alcuna proroga del

termine per l'approvazione del regolamento della Tari. Quest'ultimo rimane confermato al 30 aprile 2020;

VISTI:il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali, al **31 marzo 2020**; il successivo decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali, al **30 aprile 2020**; l'art. 107, comma 2 del D.L. n° 18/20210 ("Decreto Cura Italia") che stabilisce: "Per le finalita' di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al **31 maggio 2020**;

VISTI:

- l'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (circolare n° 2/DF del 22 novembre 2019 del M.E.F.) che stabilisce:" …… *All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni …….. art. 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI)* ***acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre*** *dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI (****quindi della TARI!)*** ***la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno,*** *con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*";
- l'art. 58 quinquies del D.L. n° 124 del 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 che stabilisce: " *.....All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "****uffici, agenzie****"; b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "****banche, istituti di credito e studi professionali****"….*"
- l'art. 1, comma 792 della Legge n° 160 del 27 dicembre 2019 (legge di Bilancio 20202) che disciplina: *"……Le attivita' di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni: a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonche' il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche* ***l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso,*** *ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali,* ***all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso****, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.* ***Gli atti devono altresi' recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari*** *nonche' l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procedera' alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata….*";

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

- l'art. 1, commi 796 e 797 della Legge n° 160 del 27 dicembre 2019 (legge di Bilancio 20202) che disciplinano:
- comma 796. *In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficolta' e secondo il seguente schema: a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione; b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili; c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili; d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili; e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili; f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili;*
- comma 797. *L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, puo' ulteriormente regolamentare condizioni e modalita' di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01;*

CONSIDERATO che con l'introduzione delle nuove norme riportate all'alinea precedente è stato stabilito, rispettivamente:

- che almeno una rata della Tari sia fissata dal Comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, che l'ente locale stabilisca come ripartire l'importo complessivo dovuto per ciascun anno tra acconto e saldo;
- che gli studi professionali confluiscano nella categoria delle banche ed istituti di credito;
- che l'accertamento esecutivo sia esteso anche ai tributi comunali;
- che la durata massima della rateazione non sia inferiore a 36 rate per somme superiori ad € 6.000,01;

LETTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 130 del 30 luglio 2014 e modificato con Delibere di Consiglio Comunale n° 62 del 30 marzo 2017 e n° 17 del 20 febbraio 2018;

PRESO ATTO :

- del contenuto dell'art 32 del suddettovigente Regolamento Tari, che testualmente recita:

Art. 32. Riscossione

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale, tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo ***in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di maggio (31), luglio (31), settembre (30) e novembre (30), con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di luglio di ciascun anno.***

2. La TARI è versata al Comune tramite modello di pagamento unificato (F24) di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i cui codici tributo sono stati istituiti con Risoluzione n° 45/E dell'Agenzia delle Entrate del 24 aprile 2014.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, sollecito di avviso di pagamento. Il suddetto sollecito indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà all'accertamento con irrogazione di sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 30 e seguenti, comma 1, oltre agli interessi di mora, ***e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.***

4. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, ***siano superiori a € 500,00 il contribuente può richiedere, una rateazione secondo quanto stabilito con apposita delibera di Giunta Comunale (n° 166 del 16 maggio 2013).***

- del contenuto dell'ALLEGATO "B" del suddetto vigente Regolamento di applicazione della Tari, che disciplina le "categorie di utenze non domestiche", suddividendole in *categorie e sottocategorie (valida solo ai fini dell'assimilazione. La relativa tariffa è unica per la categoria di appartenenza/assegnazione)e che prevede:*

Categoria 11. Agenzie, studi professionali, uffici

a) enti pubblici;
b) ***studi professionali in genere****, uffici privati in genere;*

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

c) autoscuole ;
d) laboratori di analisi;
e) agenzia di viaggio, ricevitorie di qualsiasi genere, internet point;
f) servizi amministrativi di strutture sanitarie in genere pubbliche e private;
g) emittenti radio televisive pubbliche e private.

Categoria 12. Banche e istituti di credito

a) istituti bancari, assicurativi e finanziari pubblici e privati.

RITENUTO NECESSARIO:

- che l'ultima rata di pagamento della Tari, stabilita dal vigente regolamento al 30 novembre, venga posticipata;
- che venga effettuato lo spostamento di categoria per gli studi professionali;
- che sia garantita una durata massima di rateazione non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01;
- che siano adottati provvedimenti di sospensione per l'emergenza epidemiologica Covid – 19 in atto;
- che, conseguentemente, vengano apportate le relative modifiche al vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 130 del 30 luglio 2014 e modificato con Delibere di Consiglio Comunale n° 62 del 30 marzo 2017 e n° 17 del 20 febbraio 2018, così come di seguito indicato (in neretto e/o sottolineato):

PRIMA MODIFICA

Art. 32. Riscossione

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale, tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo ***in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di maggio (31), luglio (31), settembre (30) e dicembre (5), con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di luglio di ciascun anno.***

2. La TARI è versata al Comune tramite modello di pagamento unificato (F24) di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i cui codici tributo sono stati istituiti con Risoluzione n° 45/E dell'Agenzia delle Entrate del 24 aprile 2014.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, sollecito di avviso di pagamento. Il suddetto sollecito indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà all'accertamento con irrogazione di sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 30 e seguenti, comma 1, oltre agli interessi di mora, ***calcolati al tasso legale vigente*** ~~***e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.***~~

4. ***Le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili,sono rateizzabili secondo la seguente griglia:***

fascia di importo	numero massimo rate
da € 100,00 a € 500,00	fino a 12 rate mensili
da € 500,00 a € 2.000,00	fino a 12 rate mensili
da € 2.000,01 a € 4.000,00	fino a 24 rate mensili
da € 4.000,01 a € 10.000,00	fino a 36 rate mensili
oltre € 10.000,01	fino a 60 rate mensili

SECONDA MODIFICA

Articolo 32 bis - Accertamento esecutivo tributario

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli attidevono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
6. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo valuta lapossibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
7. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
a) il Comune di Catanzaro;
b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
8. Il Funzionario responsabile del tributo individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

TERZA MODIFICA

ALLEGATO B al Regolamento di applicazione Tassa Rifiuti TARI

Categoria 11. Agenzie e uffici

a) enti pubblici;
b) ***uffici privati in genere;***
c) autoscuole ;
d) laboratori di analisi;
e) agenzia di viaggio, ricevitorie di qualsiasi genere, internet point;
f) servizi amministrativi di strutture sanitarie in genere pubbliche e private;
g) emittenti radio televisive pubbliche e private.

Categoria 12. Banche, istituti di credito e studi professionali

a) istituti bancari, assicurativi e finanziari pubblici e privati, ***studi professionali in genere****.*

QUARTA MODIFICA

Art. 39. Disposizioni transitorie

1. *Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) e/o Tassa sui rifiuti e sui servizi (TARES) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.*

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
*3. **Per il solo anno 2020, per l'emergenza epidemiologica Covid -19 in atto, il versamento della prima rata (31 maggio 2020) è sospeso e rinviato al 5 dicembre 2020 unitamente all'ultima rata.***
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili. Le disposizione del presente regolamento saranno adeguate a seguito di successivi interventi legislativi in materia.

CONSIDERATO che**,** ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 1, comma 654 della legge n° 147/2013, la tariffa TARI deve coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

CONSIDERATO che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate tributarie;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del settore servizi finanziari, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del _____;

VISTO il parere rilasciato, ai sensi dell'art. 239 del TUEL, dal Collegio dei Revisori;

VISTO l'art. 42 del TUEL 18/08/2000 n° 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

propone al Consiglio Comunale

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. Di **approvare le modiche al Regolamento** per la disciplina della tassa sui rifiuti **"TARI", così di seguito riepilogate:**

PRIMA MODIFICA

Art. 32. Riscossione

*1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale, tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo **in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di maggio (31), luglio (31), settembre (30) e dicembre (5), con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di luglio di ciascun anno.***
2. La TARI è versata al Comune tramite modello di pagamento unificato (F24) di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i cui codici tributo sono stati istituiti con Risoluzione n° 45/E dell'Agenzia delle Entrate del 24 aprile 2014.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, sollecito di avviso di pagamento. Il suddetto sollecito indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla

ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà all'accertamento con irrogazione di sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 30 e seguenti, comma 1, oltre agli interessi di mora, ***calcolati al tasso legale vigente*** ~~***e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.***~~
4. ***Le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili,sono rateizzabili secondo la seguente griglia:***

fascia di importo	numero massimo rate
da € 100,00 a € 500,00	fino a 12 rate mensili
da € 500,00 a € 2.000,00	fino a 12 rate mensili
da € 2.000,01 a € 4.000,00	fino a 24 rate mensili
da € 4.000,01 a € 10.000,00	fino a 36 rate mensili
oltre € 10.000,01	fino a 60 rate mensili

SECONDA MODIFICA

Articolo 32 bis - Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli attidevono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
6. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo valuta lapossibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
7. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
a) il Comune di Catanzaro;
b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
8. Il Funzionario responsabile del tributo individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

TERZA MODIFICA

ALLEGATO B al Regolamento di applicazione Tassa Rifiuti TARI

Categoria 11. Agenzie e uffici

a) enti pubblici;
b) ***uffici privati in genere;***
c) autoscuole ;

d) laboratori di analisi;
e) agenzia di viaggio, ricevitorie di qualsiasi genere, internet point;
f) servizi amministrativi di strutture sanitarie in genere pubbliche e private;
g) emittenti radio televisive pubbliche e private.

Categoria 12. Banche, istituti di credito e studi professionali

a) istituti bancari, assicurativi e finanziari pubblici e privati, ***studi professionali in genere****.*

QUARTA MODIFICA

Art. 39. Disposizioni transitorie

1. *Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) e/o Tassa sui rifiuti e sui servizi (TARES) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.*
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
3. ***Per il solo anno 2020, per l'emergenza epidemiologica Covid -19 in atto, il versamento della prima rata (31 maggio 2020) è sospeso e rinviato al 5 dicembre 2020 unitamente all'ultima rata.***
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili. Le disposizione del presente regolamento saranno adeguate a seguito di successivi interventi legislativi in materia.

3. Di dare atto che le modifiche al **Regolamento approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2020;**

4. Di allegare alla presente l'integrale Regolamento di applicazione della Tassa rifiuti (TARI), contenente le modifiche apportate;

5. Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa alla tassa sui rifiuti "TARI al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

6. Di prendere atto che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernente la tassa rifiuti (TARI), acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, **il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno**;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal DL n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012:

IL FUNZIONARIO
CIPPARRONE CARLO EMILIO
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

IL DIRIGENTE
Pasquale Costantino
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

DOTT. PASQUALE COSTANTINO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

DOTT. PASQUALE COSTANTINO

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

UFF. TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO Modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti "TARI", approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 130 del 30 luglio 2014 e modificato con delibere di Consiglio Comunale n° 62 del 30/03/2017 e n° 17 del 20 febbraio 2018. Approvazione.

PARERE DI REGOLARIT A' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

DOTT. Pasquale Costantino
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Data 10/04/2020

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti "TARI", approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 130 del 30 luglio 2014 e modificato con delibere di Consiglio Comunale n° 62 del 30/03/2017 e n° 17 del 20 febbraio 2018. Approvazione.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli articoli 49 comma 1, 147 bis comma1 e 153 comma4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Non necessita accertamento/impegno

Data 10/04/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT. Pasquale Costantino
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prima di passare alla trattazione del 2° punto iscritto all'ordine del giorno chiede ed ottiene la parola il consigliere Costanzo che interviene sull'ordine dei lavori;

UDITO il Presidente del Consiglio Comunale Marco Polimeni il quale al termine delle richieste formulate da Costanzo, cede la parola all Sindaco Sergio Abramo per relazionare in merito al secondo punto iscritto all'ordine del giorno;

UDITA la relazione del Sindaco Sergio Abramo;

VISTO il parere espresso della 3^ Commissione Consiliare Permanente;

VISTOl'allegato parere espresso dal collegio dei Revisori dei Conti;

DATO ATTO che entrano in aula i consiglieri Triffiletti e Rotundo;

RILEVATOche esce dall'aula il consigliere Praticò;

UDIT0 l' intervento per dichiarazione di voto del consigliere Costanzo Sergio;

A questo punto il Presidente Polimeni prima di porre in votazione la proposta in esame nomina scrutatori i consiglieri Costanzo S., Sestito e Procopi;

Con il seguente risultato della votazione, espressa per appello nominale, proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori ricognitori di voti:

PRESENTI N. 27 **VOTANTI N. 27**

Voti favorevoli n. 27 (Abramo, Amendola, Angotti, Battaglia, Belcaro, Celi, Consolante, Costanzo M., Costanzo S., De Sarro, Gironda, Levato, Lostumbo, Mancuso F., Mancuso R., Mirarchi, Mottola Di Amato, Pisano, Polimeni, Procopi, Renda, Riccio, Rotundo, Sestito, Talarico, Triffiletti, Ursino);

Contrari: ===

Astenuti: ===

VISTO l'esito della votazione che precede

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

DELIBERA

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 Di **approvare le modiche al Regolamento** per la disciplina della tassa sui rifiuti **"TARI", così di seguito riepilogate:**

PRIMA MODIFICA

Art. 32. Riscossione

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale, tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo ***in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di maggio (31), luglio (31), settembre (30) e dicembre (5), con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di luglio di ciascun anno.***

2. La TARI è versata al Comune tramite modello di pagamento unificato (F24) di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i cui codici tributo sono stati istituiti con Risoluzione n° 45/E dell'Agenzia delle Entrate del 24 aprile 2014.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, sollecito di avviso di pagamento. Il suddetto sollecito indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà all'accertamento con irrogazione di sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 30 e seguenti, comma 1, oltre agli interessi di mora, ***calcolati al tasso legale vigente*** ~~***e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.***~~

4. ***Le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili,sono rateizzabili secondo la seguente griglia:***

fascia di importo	numero massimo rate
da € 100,00 a € 500,00	fino a 12 rate mensili
da € 500,00 a € 2.000,00	fino a 12 rate mensili
da € 2.000,01 a € 4.000,00	fino a 24 rate mensili
da € 4.000,01 a € 10.000,00	fino a 36 rate mensili
oltre € 10.000,01	fino a 60 rate mensili

SECONDA MODIFICA

Articolo 32 bis - Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli attidevono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
6. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo valuta lapossibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
7. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
a) il Comune di Catanzaro;
b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
8. Il Funzionario responsabile del tributo individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

TERZA MODIFICA

ALLEGATO B al Regolamento di applicazione Tassa Rifiuti TARI

Categoria 11. Agenzie e uffici

a) enti pubblici;
b) ***uffici privati in genere;***
c) autoscuole ;
d) laboratori di analisi;
e) agenzia di viaggio, ricevitorie di qualsiasi genere, internet point;
f) servizi amministrativi di strutture sanitarie in genere pubbliche e private;
g) emittenti radio televisive pubbliche e private.

Categoria 12. Banche, istituti di credito e studi professionali

a) istituti bancari, assicurativi e finanziari pubblici e privati, ***studi professionali in genere****.*

QUARTA MODIFICA

Art. 39. Disposizioni transitorie

1. *Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) e/o Tassa sui rifiuti e sui servizi (TARES) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.*
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
3. ***Per il solo anno 2020, per l'emergenza epidemiologica Covid -19 in atto, il versamento della prima rata (31 maggio 2020) è sospeso e rinviato al 5 dicembre 2020 unitamente all'ultima rata.***
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili. Le disposizione del presente regolamento saranno adeguate a seguito di successivi interventi legislativi in materia.

3 Di dare atto che le modifiche al **Regolamento approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2020;**

4 Di allegare alla presente l'integrale Regolamento di applicazione della Tassa rifiuti (TARI), contenente le modifiche apportate;

5 Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa alla tassa sui rifiuti "TARI al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

6 Di prendere atto che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernente la tassa rifiuti (TARI), acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, **il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno**;

7 Di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito "internet" istituzionale dell'Ente;

Tutti gli interventi sono riportati nel resoconto contenente la trascrizione integrale della seduta che, anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante del presente verbale.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Letto e Approvato

Presidente
Sig. Marco Polimeni
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Segretario
Dott.ssa Sica Vincenzina
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 32881 del 14/04/2020

COMUNE DI CATANZARO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 09/2020 del 14/04/2020

Prot. n. del

Oggetto: **Parere sulla proposta di deliberazione ad oggetto "Modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti "TARI", approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 130 del 30 luglio 2014 e modificato con delibere di Consiglio Comunale n° 62 del 30/03/2017 e n° 17 del 20 febbraio 2018. Presa atto Circolare n° 2/DF del 22 novembre 2019 del M.E.F. Approvazione." – Cod. proposta 6505.**

L'anno duemilaventi (2020), il giorno 14 del mese di Aprile, si è riunito il Collegio dei Revisori cosi composto:
Dott. Giovanni Di Cianni – Presidente
Dott. Domenico Giorgi – Componente
Dott. Vincenzo Loiacono – Componente

per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto.

****

Visto l'articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013, la quale ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'IMU, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo sui servizi indivisibili (TASI), ed in particolare:

- i commi 614-668 contenenti la specifica disciplina della TARI;
- i commi da 682 a 706 che recano la disciplina comune della IUC;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: « *A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)…* »;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012), il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta in oggetto di modifica al regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del C.C. n° 130 del 30.07.2014 e successivamente modificato con delibere del C.C. n.62 del 30/03/2017 e n.17 del 20/02/2018, con la quale vengono recepite le seguenti disposizioni normative:

- che almeno una rata della Tari sia fissata dal Comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, che l'ente locale stabilisca come ripartire l'importo complessivo dovuto per ciascun anno tra acconto e saldo *(art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e circolare n° 2/DF del 22 novembre 2019 del M.E.F.);*
- che gli studi professionali confluiscano nella categoria delle banche ed istituti di credito *(art. 58 quinquies del D.L. n° 124 del 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157)*;
- che l'accertamento esecutivo sia esteso anche ai tributi comunali *(art. 1, comma 792 della Legge n° 160 del 27 dicembre 2019 - legge di Bilancio 2020);*
- che la durata massima della rateazione non sia inferiore a 36 rate per somme superiori ad € 6.000,01 *(l'art. 1, commi 796 e 797 della Legge n° 160 del 27 dicembre 2019 - legge di Bilancio 2020)*;

Dato atto che ad oggi, a differenza di quanto avvenuto per il differimento del termine per l'approvazione delle tariffe Tari al 30 giugno 2020 (art. 107, comma 4 del D.L. n° 18/20210 "Decreto Cura Italia"), non è stata prevista normativamente alcuna proroga del termine per l'approvazione del regolamento della Tari. Quest'ultimo rimane confermato al 30 aprile 2020;

Considerato che l'aggiornamento del vigente regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) con la previsione delle suddette disposizioni è conseguenziale e conforme alle disposizioni medesime;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visti altresì:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti "TARI", approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 130 del 30 luglio 2014 e modificato con delibere di Consiglio Comunale n° 62 del 30/03/2017 e n° 17 del 20 febbraio 2018. Presa atto Circolare n° 2/DF del 22 novembre 2019 del M.E.F. Approvazione." – Cod. proposta 6505.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Giovanni Di Cianni _____

Dott. Domenico Giorgi _____

Dott. Vincenzo Loiacono _____